



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

DDL S. 3491 e abb.

Modifiche alla legge 8 Febbraio 1948, n. 47 e al codice penale in materia di diffamazione.

(Roma, 8 Ottobre 2012)

SCHEDA PER AUDIZIONE INFORMALE DEL 9 OTTOBRE 2012*

SOMMARIO: *1. Premessa. - 2. Novità normative. - 3. Profili di diritto comparato. - 4. La diffamazione a mezzo stampa nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. - 5. Rilievi conclusivi.*

1. Premessa.

Il disegno di legge in parola, di iniziativa parlamentare (On. li Chiti e Gasparri ed altri) è stato presentato in data 28 settembre 2012 ed annunciato nella seduta pomeridiana della Commissione Giustizia di Palazzo Madama del 2 Ottobre u.s.

Il termine ultimo per la presentazione di emendamenti è stato fissato per le ore 12.00 del 9 ottobre 2012.

L'urgenza dell'intervento normativo si fonda, per quanto dato conto, nella relazione illustrativa sulla necessità di riformulare la legge n. 47 del 1948 (*Disposizioni sulla stampa*) nonché gli artt. 594 (*Ingiuria*) e 595 (*Diffamazione*) del codice penale in conseguenza della sentenza emessa il 26 settembre 2012 dalla Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale¹.

Tentativi di riformare la diffamazione a mezzo stampa sono stati esperiti anche in passato² ma con esiti poco fausti.

Analizzata la disciplina prevista per la diffamazione a mezzo stampa negli altri ordinamenti dell'Unione Europea nonché le pronunce delle Corti europee in merito, il Legislatore italiano sente l'esigenza di depenalizzare una fattispecie posta a tutela di un bene giuridico ritenuto, evidentemente, non più meritevole di essere protetto con la scure del diritto punitivo.

* La presente scheda è stata realizzata da **Nicola Cirillo** con la supervisione di **Giuseppe Colavitti**.

¹ Il 26 settembre 2012, la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano del 17 giugno 2011, a carico del direttore del *Giornale*, dr. Alessandro Sallusti, a 14 mesi di reclusione per il reato di diffamazione aggravata, per un editoriale apparso nel mese di febbraio 2007 sul quotidiano *Libero*, firmato con lo pseudonimo *Dreyfus*.

² Si ricorda il ddl 26 e abb. del 2004 recante "Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante".



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2. Novità normative.

La Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, si accinge ad approvare il disegno di legge n. 3491 con il quale, salvi eventuali emendamenti, si elimina solo la pena detentiva per i reati di ingiuria *ex art.* 594 e diffamazione *ex art.* 595 c.p.

Degne di rilievo, inoltre, due ulteriori modifiche: da un lato, si estende, senza attuarla in alcun modo, la responsabilità dei direttori della carta stampata a quelli delle testate radiotelevisive che risponderanno anche per i reati commessi *con altri mezzi di diffusione*; dall'altro, si fissa un tetto minimo pari ad euro 30.000,00 alla riparazione pecuniaria, quest'ultima è una sanzione economica accessoria prevista solo per la diffamazione a mezzo stampa, che si aggiunge alla multa e al risarcimento del danno a carico del solo giornalista

3. Profili di diritto comparato.

Di seguito vengono riportate le discipline previste nei maggiori Stati di *common law* (Regno Unito e Stati Uniti d'America) e di *civil law* (Francia, Germania e Spagna).

Si dà, inoltre, conto della disciplina prevista per la diffamazione a mezzo stampa nei paesi scandinavi e Svizzera che sfuggono ad una palmare inclusione nelle due *famiglie giuridiche* anzidette.

Gran Bretagna.

Dal 2009 nel Regno Unito la diffamazione a mezzo stampa non è più un reato.

La svolta rispetto al passato è avvenuta per mezzo del *Coroners and justice act*, un'ampia riforma che introduce la depenalizzazione di tutti i reati che riguardano la sfera dell'opinione e della diffamazione.

In Inghilterra e in Galles viene prevista una difesa totale della libertà d'espressione, con l'intenzione di estendere le stesse tutele anche al panorama dei media digitali.

Stati Uniti d'America: in 33 Stati su cinquanta la diffamazione non è reato.

Negli Usa la legge sulla diffamazione trae fondamento dal Common Law inglese e s'inserisce nel Primo emendamento alla Costituzione.

Per essere diffamante, il contenuto deve essere falso; per essere diffamante, il contenuto falso deve essere *motivato da intenzioni malevoli* (*motivated by malice*).

In 33 Stati su 50 il reato non è nemmeno perseguito.

Francia: la diffamazione a mezzo stampa è reato.

In Francia la diffamazione a mezzo stampa conserva profili penalistici, eppure la pena è praticamente sempre un'ammenda, il cui importo varia a seconda della qualifica della vittima offesa.

Sebbene fosse stata annunciata una riforma della legge durante la legislatura di Sarkozy, tale intervento, ad oggi non ha trovato concretizzazione.

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Il regime, quindi, è molto simile a quello italiano: il direttore è responsabile di tutto quello che pubblica il suo giornale ed è garantito il diritto di replica, in sostanza alla rettifica di informazioni sbagliate. L'ordinamento è più severo di quello italiano sia nella tutela della vita privata dei cittadini sia nella tutela del segreto istruttorio.

Le pene sono pecuniarie: fino a 12 mila euro per la diffamazione, che salgono a 45 mila se il diffamato è una persona o un'istituzione pubblica o se la diffamazione ha un contenuto razziale.

Germania: la diffamazione a mezzo stampa è reato, ma considerato di minor gravità.

In Germania, come in Francia, la diffamazione a mezzo stampa - e il correlato omesso controllo nel caso del direttore della testata - è considerata un reato penale piuttosto che un illecito civile.

Nella giurisprudenza tedesca il giornalista che al termine dei gradi di giudizio venga ritenuto colpevole è assoggettato a una pena alternativa (sanzione pecuniaria) che può essere anche particolarmente ingente, ma mai condannato a scontare giorni, mesi o anni di carcere.

Nella prassi, quindi, sebbene la diffamazione a mezzo stampa sia reato viene annoverato tra quelli di minor gravità.

Spagna: la diffamazione a mezzo stampa è reato.

In Spagna è punito il reato contro l'onore (comprendente sia la calunnia che l'ingiuria), se commesso *con pubblicità*, ossia la nostra diffamazione ed è prevista una pena da sei mesi a due anni di carcere.

Al fine del pagamento dei danni il codice civile considera solidale la persona fisica o giuridica proprietaria del mezzo di comunicazione.

Paesi scandinavi: la libertà d'espressione è legge costituzionale.

La Scandinavia da anni vanta il primato tra i Paesi in cui si gode il massimo della libertà di stampa e di espressione. Sia in Norvegia, che Svezia e Finlandia la diffamazione a mezzo stampa non è reato e sanzionata solo con pene pecuniarie.

In Svezia, per esempio, la legge sulla libertà di stampa e di espressione è considerata fondamentale al pari di quella sull'ordinamento costituzionale ad esempio. Qui la diffamazione è punita con una sanzione solo pecuniaria.

Svizzera: non sono previste sanzioni allorché venga riscontrata la buona fede.

In Svizzera il regime giuridico della fattispecie diffamatoria è molto diversa da quella italiana.

Qui chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione (...) è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Non è prevista dunque alcuna sanzione restrittiva della libertà.

Il giornalista, inoltre, non incorre in alcuna sanzione se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

4. La diffamazione a mezzo stampa nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Della diffamazione a mezzo stampa si è occupata ed in tempi non sospetti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che nel ricorso 2444/07, *Kydonis* deciso con sentenza del 02 aprile 2009 così testualmente si è pronunciata: *Il carcere, ancora previsto in casi di diffamazione a mezzo stampa negli ordinamenti dei Paesi membri, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con conseguenze altrettanto negativo per la collettività che ha il diritto ricevere*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

informazioni e opinioni. Una circostanza che avviene pure quando il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa.

Neanche la pena detentiva per chi esercita la professione di giornalista è compatibile con la libertà di espressione sancita dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Pur tuttavia, dice la Corte Europea, il carcere potrebbe essere previsto solo per chi incita alla violenza o all'odio³.

5. Rilevi conclusivi.

Per quanto sin qui sinteticamente rappresentato si conviene sulla necessità che la diffamazione a mezzo stampa sia modificata e nella direzione tracciata anche dal Quirinale nel comunicato del 27 settembre u.s.

Si rende, pertanto, necessario ed urgente un adeguamento della normativa sulla stampa in vigore a salvaguardia dei principi e delle garanzie costituzionali in ottemperanza anche a quelli che sono i principi elaborati nel cd. *spazio comune* ad opera della giurisprudenza delle Corti europee.

Il panorama è variegato: si tratta, infatti, di trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza giuridica di tutelare l'identità della persona offesa da un lato e, dall'altro, il diritto delle testate giornalistiche (sia della carta stampata che delle testate radiotelevisive) e dei rispettivi giornalisti di riferire quel che accade ai cittadini, titolari a loro volta del diritto costituzionale all'informazione elaborato sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Non può, comunque, e da ultimo non rilevarsi che la materia dei reati a mezzo stampa potrebbe, e forse dovrebbe, essere oggetto di una riforma strutturale di un sistema ormai anacronistico e non in linea con l'evolversi del cd. *diritto vivente*.

³ Per il testo completo della pronuncia si rinvia al seguente link: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22040>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

DISEGNO LEGGE

Art. 1. - (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Riparazione pecuniaria*). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.»;

b) l'articolo 13 sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (*Pene per la diffamazione*). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

Art. 2. - (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*). -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- (*Ingiuria*). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- (*Diffamazione*). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».